

LA CONTRIBUZIONE

Seconda parte

A cura di Alessandro Ferone



LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

In termini generali, quando cessa o si sospende la copertura obbligatoria dell'assicurazione l'assicurato ha la facoltà di proseguire volontariamente il versamento contributivo, previa richiesta all'Ente previdenziale a cui è iscritto: a tale richiesta deve conseguire formale autorizzazione

LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

I contributi volontari sono pienamente equiparati a quelli obbligatori, sia per quanto riguarda il perfezionamento del diritto, sia per quel che riguarda la determinazione della misura della pensione. I requisiti per l'autorizzazione:

- **3 anni di contribuzione effettiva** (*nel senso di effettivamente versata, pertanto obbligatoria e da riscatto*), anche non continuativa, nel quinquennio precedente la domanda
- oppure **5 anni di contribuzione effettiva**, anche non continuativa, versata in qualsiasi epoca.

In luogo dell'anzianità minima di 3 anni nel quinquennio precedente la domanda, è previsto un requisito ridotto

- nella Gestione Separata;
- nei casi in cui siano necessari a coprire i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro, nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei

In questi casi, il requisito contributivo richiesto per l'autorizzazione è di 1 anno

NEUTRALIZZAZIONE PERIODI DI CONTRIBUTUZIONE NON EFFETTIVA

- servizio militare di leva e servizio civile sostitutivo ed equiparato alla leva;
- malattia (solo per gli iscritti all'AGO INPS);
- maternità (nel pubblico impiego, laddove integralmente assistita da contribuzione figurativa);
- disoccupazione indennizzata;
- periodi durante i quali il richiedente ha goduto di una pensione di inabilità concessa ex art. 2 comma 12 della legge 335/1995 e successivamente revocata per il venir meno dello stato invalidante; art. 3 DPR 1432/71 58
- periodi di lavoro all'estero, in paesi non convenzionati con l'Italia in materia di sicurezza sociale, che in Italia avrebbero comportato l'obbligo assicurativo (solo per gli iscritti all'AGO INPS).

DOMANDA

L'autorizzazione decorre:

- dal sabato successivo alla domanda per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e i coltivatori diretti;
- dal 1° giorno del mese in cui si presenta la domanda per gli artigiani e commercianti.

Versamento per il semestre anteriore

L'autorizzato ha la facoltà di versare la contribuzione volontaria anche per i **6 mesi precedenti** l'autorizzazione, a condizione che i periodi non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa riconoscibile d'ufficio.

Per i dipendenti pubblici tale facoltà deve essere oggetto di esplicita richiesta

LA MISURA DEI CONTRIBUTI VOLONTARI

L'importo del contributo volontario è determinato dall'Ente previdenziale sulla base della retribuzione percepita nell'anno precedente la domanda.

Per i lavoratori dipendenti privati autorizzati entro il 31.12.1995 l'aliquota di finanziamento è pari al 27,87%.

Per gli autorizzati da data successiva al 31.12.1995 è previsto un graduale adeguamento all'aliquota di finanziamento vigente: nel 2014 è fissata al 32,37%.

LA MISURA

Per **i lavoratori dipendenti del pubblico impiego**, l'importo del contributo volontario settimanale, si dovrà analogamente calcolare sulla base della media settimanale delle retribuzioni percepite dal richiedente negli ultimi dodici mesi di contribuzione effettiva precedenti alla data della domanda.

Per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria nella **Gestione speciale per gli artigiani o per i commercianti** la misura del contributo mensile è determinata applicando l'aliquota di prelievo vigente nella Gestione Speciale al reddito previsto dalla classe di riferimento individuata in base al reddito d'impresa medio degli ultimi tre anni di attività precedenti la domanda.

ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'importo del contributo è determinato applicando l'aliquota di finanziamento vigente nella gestione al reddito conseguito nei 12 mesi precedenti la domanda di autorizzazione.

RISCATTO

Il riscatto è un'operazione onerosa mediante la quale il lavoratore ottiene a domanda la copertura contributiva di specifici periodi di assenza, sospensione o riduzione del rapporto lavorativo, altrimenti non utili ai fini pensionistici

La domanda non è soggetta a termini di decadenza: potrà essere presentata in qualsiasi momento da parte del soggetto assicurato il quale potrà chiedere di riscattare l'intero periodo o solo una parte.

CONTRIBUZIONE OMESSA E PRESCRITTA

Quando in corrispondenza di un periodo di lavoro non risulti versata la contribuzione nell'assicurazione generale INPS e siano ormai trascorsi i termini di prescrizione previsti dalla legge, il lavoratore può rimediare solo ricorrendo alla “costituzione di una rendita vitalizia reversibile”, pari alla pensione o alla quota di pensione che sarebbe spettata al lavoratore in relazione ai contributi omissi.

art. 13 della Legge 1338/1962

LAUREA E STUDI UNIVERSITARI

I periodi di studio che possono essere oggetto di copertura contributiva mediante riscatto non possono superare la durata del corso legale previsto per il conseguimento del relativo titolo.

Nel caso in cui lo studente abbia, ad un punto del percorso, cambiato facoltà e sia stato iscritto al primo anno del nuovo corso, o ad uno successivo, il riscatto sarà limitato alla durata legale del corso di laurea della seconda facoltà.

GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI

Il periodo di congedo non può superare due anni nella vita lavorativa e può essere utilizzato in forma continuativa o frazionata.

Durante il periodo di congedo il lavoratore non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere nessuna attività lavorativa.

Il periodo può dunque essere riscattato o coperto da contribuzione volontaria.

GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI

I lavoratori dipendenti, pubblici o privati, possono richiedere un periodo di congedo per gravi motivi legati alla situazione personale o familiare.

Rientrano nella definizione di famiglia:

- la famiglia anagrafica (quindi anche famiglia di fatto);
- le persone elencate all'art. 433 del C.C. (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle);
- i parenti e affini entro il terzo grado portatori di handicap.

GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI

I motivi che danno diritto al congedo, e quindi al riscatto del periodo, sono elencati in un Decreto Ministeriale emanato ad hoc. Sono:

- le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone prima elencate;
- le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone prima elencate;
- le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;

GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI

Il datore di lavoro può rifiutare, per vari e documentati motivi, la concessione del congedo. Naturalmente deve assicurare uniformità di decisioni rispetto alla prassi adottata e alle situazioni organizzative dell'azienda o dall'amministrazione

MATERNITÀ

Periodi corrispondenti all'astensione facoltativa quando la maternità si collochi al di fuori del rapporto di lavoro.

Quando la maternità si collochi al di fuori del rapporto di lavoro, i genitori possono riscattare il periodo corrispondente al congedo parentale in considerazione dell'assenza di qualsiasi forma di retribuzione o indennità e di conseguenza di contribuzione obbligatoria e figurativa. Per i padri la possibilità è limitata ai periodi successivi al 18 dicembre 1977.

Per il periodo corrispondente all'astensione obbligatoria, com'è noto, la copertura è di tipo figurativo.

Dall'aprile 2000 in poi, le assenze facoltative dal lavoro per l'assistenza dei figli (congedi parentali) sono diventate più lunghe e flessibili perché usufruibili entro gli 8 anni di vita del bambino

LA RICONGIUNZIONE

La ricongiunzione costituisce, quindi, uno strumento di trasferimento effettivo delle posizioni assicurative presso una sola gestione previdenziale.

Nel nostro ordinamento previdenziale le due leggi di riferimento per la ricongiunzione sono:

- la Legge n. 29 del 7.2.1979, che ha regolato la ricongiunzione fra i periodi contributivi accreditati presso le forme previdenziali “pubbliche”:AGO e forme sostitutive ed esclusive.
- la Legge n. 45 del 5.3.1990, che ha invece disciplinato la ricongiunzione dei periodi di contribuzione accreditati presso l’Ago e le forme previdenziali sostitutive ed esclusive con i contributi versati presso le Casse previdenziali dei liberi professionisti

LA RICONGIUNZIONE

I contributi trasferiti sono considerati a tutti gli effetti come versati, sin dall'origine, proprio in quella gestione e assumono la medesima natura ed efficacia della contribuzione obbligatoria già esistente presso tale gestione.

Si può, quindi, affermare che i contributi trasferiti si trasformano e assumono la natura imposta dal regime accentrate: e così, per fare un esempio, la contribuzione figurativa per malattia o per disoccupazione accreditata in settimane nell'Ago, una volta ricongiunta nel regime previdenziale dei dipendenti pubblici iscritti all'ex Inpdap, sarà computata in anni mesi e giorni e avrà la medesima efficacia che ha il servizio effettivo.

LA RICONGIUNZIONE

La ricongiunzione non può essere parziale.

L'esercizio della facoltà è consentito a condizione che i periodi oggetto di ricongiunzione non abbiano dato luogo alla liquidazione di una pensione.

L'istanza va inoltrata alla gestione previdenziale presso cui si vogliono accentrare i periodi assicurativi.

L'istanza può essere presentata anche dai superstiti dell'assicurato (senza limiti temporali se richiesta ai sensi della L. 29/79; entro due anni dalla data del decesso del dante causa per le ricongiunzioni chieste ai sensi della L. 45/90

LA RICONGIUNZIONE

È ammessa **una seconda domanda** per ricongiungere gli stessi periodi (se la precedente operazione non è stata perfezionata) o ulteriori periodi successivi alla presentazione della prima richiesta, con le seguenti limitazioni:

- dopo 10 anni solari dalla data della precedente domanda, a condizione che in tale periodo risultino accreditati almeno cinque anni di contribuzione da effettiva attività lavorativa;
- oppure all'atto del pensionamento, laddove non siano trascorsi 10 anni dalla data della prima domanda. In questo caso la seconda ricongiunzione potrà essere ammessa solo presso la stessa gestione accentratrice coinvolta nella prima richiesta

LA RICONGIUNZIONE

La **rinuncia** alla ricongiunzione vale come una domanda definitiva. Accade assai di frequente che l'assicurato, nel momento in cui viene a conoscenza dell'onere della ricongiunzione attraverso il provvedimento dell'Istituto, rinunci alla ricongiunzione stessa.

In questi casi una seconda domanda potrà essere presentata solo alle condizioni sopra esposte.

Pertanto, una domanda di ricongiunzione, laddove definita e decretata, produce i propri effetti ancorché l'interessato vi abbia rinunciato.

LA RICONGIUNZIONE

Il riesame di una domanda già definita

Nel caso in cui, a ricongiunzione definita, si venga a conoscenza di contribuzione anteriore alla domanda di ricongiunzione, ma non considerata per qualsiasi motivo, è possibile segnalare la circostanza all'Istituto, che dovrà provvedere al ricalcolo dell'onere e alla revisione del provvedimento

LA RICONGIUNZIONE

ai sensi della Legge 29/1979

L'articolo 1 prevede la facoltà di ricongiungere presso l'INPS, Fondo pensioni lavoratori dipendenti:

- i periodi di iscrizione e di contribuzione accreditata presso fondi sostitutivi o esclusivi dell'AGO.
- la contribuzione versata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ART – COM – CDCM

LA RICONGIUNZIONE

Condizioni richieste

Per l'esercizio della facoltà di ricongiunzione nell'AGO - FPLD dei periodi indicati al precedente punto 1), cioè dei periodi di iscrizione e di contribuzione accreditata presso fondi sostitutivi o esclusivi, l'unica condizione imposta è che l'assicurato sia stato iscritto ad almeno due ordinamenti pensionistici. La ricongiunzione è possibile anche senza iscrizione nell'AGO stessa, purché esista contribuzione in almeno due gestioni previdenziali alternative. E' possibile ricongiungere periodi di qualsiasi durata.

Per l'esercizio invece della facoltà di ricongiunzione verso il FPLD dei periodi di iscrizione nelle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi, indicata al precedente punto 2), la legge richiede la presenza di almeno cinque anni di contribuzione per lavoro dipendente, collocati temporalmente tra l'ultima iscrizione nelle gestioni dei lavoratori autonomi e la data della domanda.

Il quinquennio in questione non deve essere necessariamente perfezionato con iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'AGO: è infatti sufficiente che il lavoratore sia stato iscritto a qualsiasi forma previdenziale dei lavoratori dipendenti.

LA RICONGIUNZIONE

Gratuita e onerosa

Le domande tese al trasferimento dei periodi di iscrizione ai regimi sostitutivi ed esclusivi verso il FPLD presentate entro il 30 giugno 2010 non comportano il versamento di alcun onere. Le ricongiunzioni presentate a far data dal 1° luglio 2010 sono invece onerose.

La ricongiunzione presso il FPLD della contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, è invece sempre onerosa a prescindere dalla data di presentazione della domanda.

LA RICONGIUNZIONE

ai sensi della Legge 29/1979

L'articolo 2 della legge n. 29/1979 prevede la facoltà di ricongiungere presso un Fondo sostitutivo o esclusivo dell'AGO:

- i periodi di iscrizione all'AGO - FPLD;
- i periodi di iscrizione in Fondi sostitutivi o esclusivi diversi da quello in cui si è iscritti al momento della domanda;
- i periodi di contribuzione versata nelle Gestioni dei lavoratori autonomi (Art, Com, CD/CM).

LA RICONGIUNZIONE

Le condizioni richieste

Per l'esercizio della ricongiunzione ex art. 2 è richiesta l'iscrizione nella gestione accentrate al momento della domanda.

Qualora il richiedente non sia più iscritto nella gestione presso cui si vuole trasferire la contribuzione, la ricongiunzione è possibile solo in presenza di almeno otto anni di contribuzione nella gestione stessa.

LA RICONGIUNZIONE

Le condizioni richieste

Nei casi di ricongiunzione relativa a lavoro autonomo è necessario far valere all'atto della domanda almeno cinque anni di lavoro dipendente (in qualsiasi settore pubblico o privato) successivi alla contribuzione da lavoro autonomo.

Tra l'ultimo contributo accreditato presso la gestione dei lavoratori autonomi e la data della domanda di ricongiunzione, devono intercorrere almeno cinque anni di contribuzione da lavoro dipendente accreditata in qualsivoglia gestione previdenziale.

ONEROSITÀ DELLA RICONGIUNZIONE

La ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della L. 29/79 è onerosa a prescindere dalla data di presentazione della domanda.

LA RICONGIUNZIONE PER I LIBRI PROFESSIONISTI

La Legge 45 del 5.3.1990 rimedia ad un'esclusione contenuta nella Legge 29/1979, estendendone sostanzialmente la disciplina, seppur con alcune particolarità significative, ai regimi previdenziali dei liberi professionisti

LA RICONGIUNZIONE

ai sensi della Legge 45/1990

L'articolo 1 comma 1

Attribuisce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, la facoltà di ricongiungere i periodi di iscrizione maturati in queste ultime, presso la Gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo

LA RICONGIUNZIONE

ai sensi della Legge 45/1990

L'articolo 1 commi 2 e 3

Regola la situazione contraria: assegna cioè al libero professionista, che sia stato iscritto anche a forme di previdenza dei lavoratori dipendenti pubblici o privati, la facoltà di ricongiungere tutta la contribuzione nella Cassa professionale cui risulta iscritto al momento della domanda

LA RICONGIUNZIONE

ai sensi della Legge 45/1990

In alternativa alla ricongiunzione nella Gestione o Cassa in cui risulta iscritto al momento della domanda, è prevista, per l'assicurato, la facoltà di ricongiungere la contribuzione in una Cassa diversa, ma a condizione che:

- sia stata raggiunta l'età pensionabile prevista nella Cassa o Gestione che è destinataria della ricongiunzione;
- risultino accreditati nella Cassa o Gestione di destinazione almeno 10 anni di contribuzione effettiva e continuativa.

Per essere considerata continuativa non è richiesto che non vi siano state interruzioni, ma è sufficiente che non vi sono stati intervalli con iscrizione a forme previdenziali diverse.

LA RICONGIUNZIONE

In tutti i casi sopra richiamati, la ricongiunzione operata ai sensi della Legge n. 45/1990 comporta, per l'assicurato, il pagamento di un onere oltremodo gravoso.

La ricongiunzione in entrata presso le casse dei liberi professionisti istituite dal D.Lgs. 103/1996 (EPPI, ENPAB, ENPAP, EPAP, ENPAPI) è sempre gratuita. In questi casi viene accreditato il montante contributivo maturato nella cassa di provenienza.

LA COSTITUZIONE GRATUITA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA NELL'AGO INPS

La posizione assicurativa accreditata nella gestione ex Inpdap può essere trasferita gratuitamente verso il FPLD mediante la costituzione di posizione assicurativa di cui alla legge 322/58. Tale normativa, pur se abrogata a decorrere dal 31.7.2010, dispiega ancora oggi i propri effetti.

Per potersi avvalere della facoltà di costituzione della posizione assicurativa il pubblico dipendente (Stato/Enti locali) deve essere cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione pubblica di appartenenza.

La facoltà di chiedere la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS può essere esercitata anche dai superstiti dell'assicurato deceduto.

LA COSTITUZIONE GRATUITA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA NELL'AGO INPS

La costituzione di posizione assicurativa ha rappresentato, fino al 31.7.2010, uno strumento alternativo all'art. 1 della Legge 29/79

IL TRASFERIMENTO GRATUITO DELLA CONTRIBUZIONE VERSO L'EX INPDAP AI SENSI DEL D.P.R. 1092/73

Esistono nell'ordinamento previdenziale del pubblico impiego specifiche tipologie di trasferimento contributivo che non prevedono il versamento di alcun onere da parte del pubblico dipendente, pur comportando al pari delle ricongiunzioni onerose un introito di contribuzione all'interno della posizione assicurativa versata presso l'ex Inpdap

IL COMPUTO DEI SERVIZI

Il dipendente statale può senza alcun onere ricongiungere i servizi resi allo Stato e ad enti diversi dallo Stato con iscrizione contributiva all'INPS, a fondi sostitutivi od integrativi o a fondi speciali di previdenza, purché tali servizi non abbiano già contribuito a determinare un trattamento pensionistico

COMPUTO GRATUITO DEI SERVIZI RESI ALLO STATO CON ISCRIZIONE ALL'INPS O AD ALTRI FONDI

Rientra nella possibilità di computo ogni tipologia di servizio reso allo Stato (compresi i servizi non di ruolo e quelli del personale supplente delle scuole statali) con iscrizione contributiva all'INPS o a fondi sostitutivi o integrativi.

art. 11 DPR 1092/73

COMPUTO GRATUITO DEI SERVIZI RESI AD “ENTI DIVERSI” CON ISCRIZIONE ALL’INPS O AD ALTRI FONDI

Tali si intendono i servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti territoriali locali, di enti parastatali o di altri enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato.

art. 12 DPR 1092/73

COMPUTO GRATUITO DEI “SERVIZI CHE HANNO COSTITUITO TITOLO PER L’INQUADRAMENTO” CON ISCRIZIONE ALL’INPS O AD ALTRI FONDI

servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l’inquadramento nelle amministrazioni statali, in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo

art. 15 DPR 1092/73

LA RIUNIONE GRATUITA DEI SERVIZI STATALI

La riunione gratuita dei servizi statali è l'istituto giuridico che consente al dipendente statale di unire ai fini del conseguimento di un unico trattamento pensionistico statale tutti i servizi prestati presso la stessa o diverse amministrazioni statali con iscrizione contributiva all'Inpdap/Stato (o al Ministero del Tesoro).

art. 112 DPR 1092/73

LA RICONGIUNZIONE GRATUITA DEI “SERVIZI RESI ALLO STATO E AD ENTI LOCALI”

La ricongiunzione gratuita dei servizi resi allo Stato e ad enti locali consente invece di unificare gratuitamente all'interno di una sola delle due, la contribuzione separatamente accreditata nelle gestioni di cui l'Inpdap si compone, ovvero la “cassa” Enti Locali e la “cassa” Stato. Permette ad un dipendente statale che abbia lavorato in precedenza come dipendente comunale di unificare all'interno della cassa Stato la pregressa contribuzione accreditata presso la cassa Enti Locali

LA RICONGIUNZIONE GRATUITA DEI “SERVIZI RESI ALLO STATO E AD ENTI LOCALI”

Il dipendente statale che abbia servizi computabili a domanda, con o senza riscatto:

- contestualmente alla Dichiarazione dei Servizi di cui all’art. 145 D.P.R. 1092/73;
- almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo d’ufficio (limite generalmente stabilito al compimento del 67° anno di età sia per uomini che per donne);
- ove la cessazione dal servizio abbia avuto luogo prima che sia scaduto il termine di cui sopra la domanda deve essere inoltrata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla “comunicazione del provvedimento di cessazione”;

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta la decadenza dalla possibilità di inoltrare domanda di computo, riscatto, riunione e ricongiunzione ai sensi della normativa di cui al DPR 1092/73.